



## SCHEDA FISCALE - RESIDENTE ITALIANO

**FOYER GROUP**

Il presente documento è stato redatto ai sensi della legislazione tributaria italiana in vigore (che rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi), e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare in relazione alla sottoscrizione delle polizze.

Al riguardo si precisa che la Compagnia non offre consulenza sul trattamento del Contratto e, pertanto, si raccomanda in ogni caso di rivolgersi al proprio consulente fiscale per un'analisi completa degli aspetti fiscali connessi alla sottoscrizione del Contratto, specialmente in caso di eventuali modifiche normative.

Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale relativo al Contratto è il seguente.

### **a. Tassazione al decesso dell'Assicurato**

Le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche indipendentemente dalla detrazione dei premi (Art. 6, comma 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR) limitatamente alla quota di capitale liquidato corrispondente alla copertura del rischio demografico. La quota di capitale espressione della componente finanziaria della Polizza sarà, invece, tassata secondo le regole ordinariamente applicabili, in conformità a quanto previsto e specificato alla successiva lettera b per il caso vita.

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette all'imposta sulle successioni.

### **b. Tassazione in caso di vita dell'Assicurato**

In caso di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto ovvero in caso di riscatto, le somme erogate in forma di capitale sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva applicata alla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e quello della parte dei premi pagati che non fruiscono della detrazione (Art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), nella misura del 26%.

Tale differenza viene determinata al netto della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all'Art. 31 del D.P.R. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all'Art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) per i quali si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%.

La predetta imposta sostitutiva è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto d'imposta.

Qualora il Beneficiario in caso di vita non corrispondesse al Contraente, potrebbero essere applicabili le imposte di donazione, limitatamente al premio versato.

Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il Contratto nell'esercizio della propria attività d'impresa, le prestazioni erogate dalla Compagnia non sono soggette alla predetta imposta sostitutiva, concorrendo per il loro intero ammontare a formare reddito complessivo come componente positivo del reddito d'impresa e dunque non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.

Le somme corrisposte dalla Compagnia come cedole sulla Polizza saranno assoggettate ad imposta sostitutiva, nonché ad imposta di bollo, unicamente al momento del riscatto, pro-rata in caso di riscatto parziale, o in caso di prestazione in caso di vita.

### **c. Detraibilità dei premi versati**

I premi corrisposti per il Contratto a Vita Intera, nei limiti della parte afferente le coperture del rischio morte, danno diritto, nell'anno in cui sono stati versati, ad una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti stabiliti per legge. Per la quantificazione della componente del premio relativa alla copertura del rischio morte il Contraente farà riferimento all'estratto Conto.

Attualmente viene riconosciuta annualmente una detrazione nella misura del 19% dei premi versati, per un importo complessivo non superiore a 530 euro, a condizione che il Contraente e l'Assicurato siano la stessa persona (Art. 15, lett. f) TUIR). La detrazione è permessa se il Contraente è diverso dall'Assicurato, purché quest'ultimo sia soggetto fiscalmente a carico del Contraente stesso, fermo restando il tetto massimo detraibile.

Nel caso in cui Contraente e Beneficiario siano persone giuridiche soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell'Art. 73 del TUIR, l'ammontare dei premi versati sarà deducibile in base a quanto disposto dall'Art. 109 del TUIR. I premi versati sono deducibili anche a fini IRAP in base alle disposizioni del DLGS n. 446 del 15 dicembre 1997, al ricorrere dei presupposti ivi indicati.

#### **d. Obblighi Dichiarativi**

Ricorrendone i presupposti, il Contraente ed il Beneficiario in caso di vita dell'Assicurato di una polizza estera possono essere soggetti all'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il valore della polizza al 31/12.

Come espressamente indicato nelle istruzioni di compilazione del modello Redditi persone fisiche, il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono contratti di assicurazione vita o di capitalizzazione, a meno che l'impresa di assicurazione estera opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e abbia esercitato la facoltà prevista dall'art. 26-ter DPR n. 600/73 e quella per l'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale e che sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi.

#### **e. Imposta di bollo**

L'Art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso ai prodotti finanziari assicurativi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela (Art. 13 comma 2-ter DPR 642/1972 introdotto dal D.L. 201/2011).

L'imposta, calcolata sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso), è dovuta al momento del rimborso o del riscatto ed è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto d'imposta.

L'imposta è attualmente pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, con un massimo, unicamente in caso di contraente persona giuridica, di 14.000€.